



Professionisti Associati
Prato

Prato, 15 Luglio 2020

Lettera informativa n. 50/2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**OGGETTO: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL
CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI**

Con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'istituzione dei **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da parte del **cessionario** del:

- credito d'imposta per **botteghe e negozi**, e del
- credito d'imposta per **locazione** degli immobili a uso **non abitativo** e affitto di azienda.

Come già segnalato nelle nostre Lettere informative n. 25 e 42 del 2020, a cui si rinvia per maggiori dettagli, si ricorda che l'art. 65 del DL 18/2020 (cd. "decreto Cura Italia") ha introdotto un credito di imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C1; l'art. 28 del DL 34/2020 (cd. "decreto Rilancio") ha quindi previsto un credito di imposta commisurato all'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

Con le risoluzioni n. 13/E e 32/E del 2020 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo 6914 e 6920 per consentire ai **beneficiari** di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti di imposta.

Il decreto Rilancio prevede che i conduttori che hanno maturato i crediti di imposta menzionati possono optare per la **cessione del credito** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, previa **comunicazione** all’Agenzia della cessione dei crediti di imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari, secondo le modalità illustrate nella nostra Lettera informativa n. 49/2020, cui si rinvia per maggiori dettagli.

In particolare si ricorda che è preliminarmente necessario che il soggetto cessionario proceda all’**accettazione** dei crediti medesimi tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire ai cessionari di utilizzare in **compensazione** i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, la citata risoluzione n. 39/2020 ha quindi istituito i codici tributo:

- “**6930**” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “**6931**” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

In sede di **compilazione** del modello di pagamento **F24**, i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati